

COMUNICAZIONI DI CHIARIMENTO INOLTRATE A TUTTI GLI O.E.

Effettuazione di sopralluogo: A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute, si conferma che il sopralluogo è facoltativo e che la mancata effettuazione dello stesso non comporterà l'esclusione dalla procedura di gara. Infatti, come precisato nel disciplinare di gara (pag. 7), le ditte "potranno" effettuare un sopralluogo, nel loro stesso interesse al fine di acquisire dettagli concreti in previsione di un'eventuale offerta; tale possibilità resta comunque facoltativa per il fornitore.

Presenza di refuso a pagina n. 8 del disciplinare di gara (compilazione DGUE): Si fa presente che, relativamente alla compilazione del DGUE, alla pagina n. 8 del Disciplinare di gara, è presente un REFUSO al punto b) della parte IV: "l'operatore economico dovrà autocertificare di aver prodotto dichiarazione da parte di almeno due istituti bancari". Tale indicazione s'intende sostituita dalla corretta dicitura espressa alla pagina n. 5 e nella stessa pagina n. 8 al successivo punto d), ovvero il fornitore dovrà autocertificare nel DGUE il possesso di: "dichiarazione, da parte di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 01/9/1993 n. 385, che attesti la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico, o, in alternativa, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali."

Formato xml del D.G.U.E. (documento unico di gara europeo): In relazione all'oggetto, si rende fruibile in allegato il formato xml del D.G.U.E. per entrambi i lotti della gara.

Inquadramento e anzianità della risorsa umana prevista dall'appalto. Come esplicitato nell'Allegato A – Capitolato speciale, pag. 1-2, il servizio di Manutenzione ordinaria degli impianti prevede un presidio fisso in loco di n. 1 manutentore, osservante un orario di h 8 giornaliera, dal lunedì al venerdì, da inquadrare come con qualifica di "Operaio specializzato" con mansione di "Manutentore impianti elettrici", 3^a Categoria contrattuale, CCNL Metalmeccanica - PMI. Non risultano scatti di anzianità nel periodo intercorrente il precedente contratto (dal 01/08/2018 al 31/07/2019); il primo scatto, stando alle comunicazioni della società uscente, decorrebbe per la predetta risorsa umana dal 01/09/2019.

DOMANDE E CHIARIMENTI INOLTRATI SINGOLARMENTE

1. Richiesta del 17/06/2019:

In merito alla procedura: LOTTO 1: "MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI" - CIG: 7918086346, si chiede di conoscere se è presente ed è già in servizio l'operatore che effettua il presidio fisso giornaliero. Si chiede inoltre se in caso di aggiudicazione è possibile per tale risorsa il passaggio alla ditta subentrante (assorbimento manodopera). Si rimane in attesa di riscontro.

Risposta:

Salve, nell'Allegato A, è chiaramente scritto a pag. 2 che: "L'appaltatore, qualora risultasse diverso da quello uscente, garantisce l'assunzione del personale che attualmente svolge il servizio, al fine di assicurare la continuità dell'attuale standard professionale di espletamento dello stesso." Pertanto è evidente la presenza di una risorsa che effettua il presidio fisso giornaliero.

2. Richiesta del 18/06/2019:

Buongiorno, siamo a richiedere se il sopralluogo è obbligatorio.

Risposta:

Il sopralluogo è facoltativo e la mancata effettuazione dello stesso non comporterà l'esclusione dalla procedura di gara. Infatti, come precisato nel disciplinare di gara (pag. 7), le ditte "potranno" effettuare un sopralluogo, nel loro stesso interesse al fine di acquisire dettagli concreti in previsione di un'eventuale offerta; tale possibilità resta comunque facoltativa per il fornitore.

3. Richiesta del 18/06/2019:

Buongiorno, siamo a richiedere informazioni in merito al subappalto.

Risposta:

Secondo l'art. 105, comma 2, del Codice degli appalti e contratti pubblici, "Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare" (ovvero da subappaltare). Inoltre, "l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture". Nel caso di "sub-contratti" che non rientrino nella fattispecie dei "subappalti" (ad es. perché la manodopera impiegata non supera il 50 per cento dell'importo del contratto da subappaltare oppure perché l'importo del subappalto non supera il 2 per cento del valore contrattuale complessivo), l'aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati al terzo esecutore. Per ciò che concerne l'indicazione della terna di subappaltatori, questa (anche prima dell'entrata in vigore del DL 32/119, cd "Sblocca-cantieri" convertito in L. 55/2019) era dovuta solo qualora l'importo posto a base d'asta dell'appalto fosse superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice degli appalti (ossia € 221.000); a seguito dell'entrata in vigore del DL 32/119 convertito in Legge 55/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 18 secondo periodo, di quest'ultima, la disposizione in parola, (precedentemente prevista dall'art. 105 comma 6 del Codice degli appalti) è sospesa fino al 31 dicembre 2020. La presente procedura segue le disposizioni generali sopra indicate.

4. Richiesta del 19/06/2019:

Essendo la ns azienda interessata ad inserire il personale attualmente in servizio nel proprio organico, al fine di idonea valutazione di congruità dell'offerta da presentare, si richiede di conoscere il numero di persone addette al servizio e relativa categoria d'inquadramento in base al CCNL Metalmeccanici di riferimento. Restiamo in attesa di cortese riscontro.

Risposta:

Come esplicitato nell'Allegato A – Capitolato speciale, pag. 1-2, il servizio di Manutenzione ordinaria degli impianti prevede un presidio fisso in loco di n. 1 manutentore, osservante un orario di h 8 giornaliere, dal lunedì al venerdì, da inquadrare come con qualifica di "Operaio specializzato" con mansione di "Manutentore impianti elettrici", 3^ Categoria contrattuale, CCNL Metalmeccanica - PMI. Non risultano scatti di anzianità nel periodo intercorrente il precedente contratto (dal 01/08/2018 al 31/07/2019); il primo scatto, stando alle comunicazioni della società uscente, decorrerebbe per la predetta risorsa umana dal 01/09/2019.